



Comune di Fonte Nuova

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA SINDACALE

N. 15 del 26.09.2025

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA E DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ANALCOLICHE, ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE TRAMITE CONTENITORI DI VETRO PER TUTTI I PUBBLICI ESERCIZI ADIACENTI E PROSPICIENTI PIAZZA F. ZERI E VIA DELLE MIMOSE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “SAGRA DELLA PIZZA FRITTA”

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

La Pro Loco di Fonte Nuova realizzerà l'evento denominato “*Sagra della Pizza Fritta*” in programma nelle giornate di Venerdì 26.09.2025, Sabato 27.09.2025 e Domenica 28.09.2025 presso Piazza Federico Zeri, durante la quale si terranno spettacoli musicali all'aperto;

E' previsto un notevole afflusso di persone per cui si rende necessario al fine di tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica, per assicurare il regolare svolgimento della manifestazione stessa, nonché arrecare minori disagi alla cittadinanza. adottare un'ordinanza che istituisca il divieto di consumo, di somministrazione e di vendita da asporto di bevande analcoliche, alcoliche e super alcoliche mediante contenitori di vetro, valida per tutta le aree adibite agli eventi musicali e per tutti i pubblici esercizi siti in Piazza Federico Zeri, Via delle Mimose ed aree limitrofe;

CONSIDERATO CHE è altresì diffuso l'abbandono di contenitori al suolo dopo averne consumato il contenuto, fatto questo che incide negativamente sul decoro delle aree urbane di riferimento, costituendo un potenziale pericolo per la pubblica incolumità;

CONSIDERATO CHE nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito degli Enti Locali assicurare una serena e civile convivenza tra cittadini residenti, avventori ed attività economiche, contrastando, per le ragioni sopra esposte, il consumo e la vendita eccessiva di alcolici, sussistendo, pertanto, le condizioni di contingibilità, strettamente connesse alla peculiarità del tempo e del luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, di urgenza, strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini di cui si è detto, nonché della pubblica incolumità e, pertanto, si possa provvedere mediante ordinanza emessa ai sensi dell'art. 54, comma 4 e 4 bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che le misure disposte con il presente provvedimento risultano connesse a finalità di tutela della salute e dell'ambiente e, pertanto, pienamente coerenti rispetto al dettato di cui alla sopra citata normativa, nonché all'impianto normativo vigente, trattandosi di atto confacente ed idoneo a garantire le esigenze di tutela di problematiche di origine sociale, ambientale e culturale, al fine di contemperare gli interessi degli operatori e degli avventori con quelli connessi al diritto alla salute dei residenti, dei frequentatori delle aree in oggetto e dei passanti, nonché della tutela dell'ambiente;

RITENUTO, per le ragioni in premessa specificate, che sussistano le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità di tempo e luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza strettamente correlate alla attualità delle esigenze di prevenzione e repressione dei fenomeni descritti;

Considerato che analoghi provvedimenti emanati in altri periodi dell'anno hanno consentito di gestire efficacemente le problematiche in oggetto;

VISTI:

- l'art. 3, comma 1 lett. d) del D.L. n. 138/2011, convertito con legge n. 148/2011;
- l'art. 31 del D.L. n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011;
- l'art. 50, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 54, comma 4bis del Dlgs 267/2000;
- la legge 30 marzo 2001, n. 125 *“Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati”*;
- l'art. 7, comma 15 bis, del D. Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada;

- Il Decreto del Ministero dell'Interno del 05.08 2008, con il quale è stato definito l'ambito di applicazione del potere di ordinanza del suddetto art. 54 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
- Il Dlgs n. 114 del 31.03.1998 e ss.mm.ii., recante “Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell’art. co. 4 della Legge 59/97”
- Il Testo Unico del Commercio approvato con Legge della Regione Lazio n. 22 del 06.11.2019,
- Lo Statuto del Comune di Fonte Nuova;

ATTESO che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., viene preventivamente trasmesso alla PREFETTURA DI ROMA, inoltre, ai sensi dell’art. 13, comma 1, della L. 241/90 e s.m.i. la presente Ordinanza costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi e amministrativi di carattere generale, non sottoposti all’applicazione degli articoli 7 e ss della L. 241/90;

RICHIAMATO il disposto del sopra citato art. 54 co. 4 del D.Lgs 267/2000, a norma del quale, i relativi provvedimenti *“sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”*,

PRESO ATTO che in data odierna è stata data la preventiva comunicazione al Prefetto di Roma, ai sensi della disposizione sopra richiamata.

ORDINA

Dalle ore 19,00 del giorno 26.09.2025 alle ore 05,00 del giorno 27.09.2025, dalle ore 19,00 del giorno 27.09.2025 alle ore 05,00 del giorno 28.09.2025 e dalle ore 19,00 del giorno 28.09.2025 alle ore 05,00 del giorno 29.09.2025 , ai titolari o gestori di:

- attività di somministrazione di alimenti e bevande in sede fissa e su aree pubbliche;
- attività commerciali in sede fissa e attività commerciali alimentari su aree pubbliche;
- attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non; che operano sul territorio del Comune di Fonte Nuova
 - il divieto di somministrazione di qualsiasi tipo di alimento o bevanda in contenitori di vetro, escluse le bevande comprese nelle consegne a domicilio;
 - il divieto di vendita tramite distributori automatici di qualsiasi tipo di alimento o bevanda in contenitori di vetro;

- l'obbligo per i gestori di vendita prodotti tramite distributori automatici di qualsiasi tipo di bevanda alcolica di dotare l'apparecchiatura di vendita con un sistema di riconoscimento elettronico dell'identità, per la tutela dei minori, oppure l'inibizione alla vendita per l'orario indicato;
- l'obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica ed altri rifiuti, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
- l'obbligo, prima della chiusura serale dell'attività, di effettuare un'accurata pulizia degli spazi antistanti i propri locali (inclusi strada, marciapiede, ecc.) e delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- di evitare che gli avventori escano all'esterno del pubblico esercizio e aree di pertinenza con contenitori (bottiglie, bicchieri, ecc.) di vetro; di mettere in atto ogni azione utile per evitare che gli avventori continuino a stazionare nei pressi del proprio locale anche dopo l'orario di chiusura dello stesso, come ad esempio l'esposizione di avvisi, rimozione delle sedute, tavoli ed ogni altro arredo che possa invogliare lo stazionamento;
- **E', pertanto, consentita, esclusivamente la somministrazione con miscita in contenitori di carta e/o comunque non utilizzabili impropriamente quali oggetti idonei ad offendere.**

A tal fine i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e controllo. a partire dal giorno 26.09.2025 e fino al giorno 29.09.2025 dalle ore 19.00 alle ore 05.00,

- 1) a chiunque si trovi nel Comune di Fonte Nuova:
 - a. il divieto di depositare anche temporaneamente, abbandonare e disperdere sul suolo pubblico, contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro o altri rifiuti che pregiudichino la sicurezza dei cittadini e il decoro urbano;
- 2) ai minori degli anni 18 che si trovino nel Comune di Fonte Nuova (RM)
 - a. il divieto del consumo, su aree pubbliche o su aree private ad uso pubblico, di bevande alcoliche;

DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'albo pretorio, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, previa comunicazione al Prefetto e contestualmente trasmesso a:

- Prefettura di Roma;
- Questura di Roma;
- III Distretto Polizia di Stato Fidene Serpentara;
- Compagnia Carabinieri Monterotondo;
- Gruppo Guardia di Finanza Guidonia Montecelio;
- ASL RM5;

Che la vigilanza sull'ottemperanza alla presente Ordinanza sarà effettuata dalle Forze di Polizia, nonché da tutti i soggetti titolari della qualifica di Ufficiale ed Agente di Polizia Giudiziaria, competenti sul territorio.

SI AVVERTE ALTRESÌ CHE

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 gg dalla pubblicazione del presente atto, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Fonte Nuova, 26/09/2025

IL SINDACO

Dott. Umberto Falcioni